

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2851

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALPEZZI, GHIZZONI

Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

Presentata il 28 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Formare un insegnante richiede di fornirgli una solida preparazione nelle discipline che saranno oggetto del suo insegnamento e un'altrettanto solida professionalità didattica specifica. Il dibattito sulla formazione iniziale e sul reclutamento degli insegnanti dura da molti decenni, nella consapevolezza che si tratta di un problema difficile ma cruciale per la scuola, per l'università e per la cultura nazionale.

A tale problema sono state date risposte diverse mediante riforme successive (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario — SSIS, lauree magistrali abilitanti mai attuate e tirocinio formativo attivo — TFA), che appaiono comunque insoddisfacenti.

Perché? A nostro avviso le ragioni sono diverse e strettamente connesse l'una all'altra:

1) il concorso pubblico per il reclutamento degli insegnanti è stato sostituito,

nei fatti, dalla prova di ammissione alla SSIS (o alla laurea magistrale) o dal TFA (per i percorsi abilitanti speciali la selezione universitaria non è prevista);

2) nel caso delle SSIS, dopo l'introduzione dei due livelli di laurea universitaria si è finito per costruire un percorso formativo troppo lungo rispetto agli *standard* europei e poco attraente nei confronti dei giovani più dotati (nel caso delle lauree magistrali abilitanti si sarebbe rischiato, invece, di ridurre la formazione professionale a vantaggio di quella disciplinare e di escludere la scuola dalla formazione dei suoi insegnanti). Per quanto riguarda i TFA — di recente istituzione — il problema è l'opposto, cioè uno scarso coinvolgimento della scuola e un percorso troppo breve per conseguire la professionalità didattica necessaria;

3) la messa ad esaurimento delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie

degli insegnanti precari basate sui punteggi ottenuti con le supplenze) contemporaneamente a una drastica riduzione degli organici e al mancato avvio di un ordinario sistema di reclutamento concorsuale (previsto dall'ex Ministro Fioroni e attuato dall'ex Ministro Profumo in un'unica edizione, almeno per ora).

A questo proposito, però, dobbiamo tenere presente che gli insegnanti supplenti sono una necessità ineliminabile della scuola per sopperire alle assenze temporanee degli insegnanti di ruolo. Quindi, affinché il precariato non diventi una patologia, occorre coordinare le norme sul reclutamento, sugli organici e sulle supplenze.

Alla luce di queste ragioni, il nuovo modello di formazione iniziale e di reclutamento degli insegnanti dovrebbe temperare:

1) la responsabilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel reclutamento del suo personale docente;

2) la responsabilità delle università nel formare gli insegnanti in termini di contenuti e di metodi disciplinari, di competenze educative generali e di abilità didattiche;

3) l'interesse reciproco della scuola e dell'università ad avere spazi di collaborazione continua e strutturata per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, per la loro attività di ricerca (didattica e no) e per l'orientamento degli studenti;

4) la disponibilità di giovani insegnanti abilitati per tutte le supplenze;

5) la necessità di rendere attrattiva e competitiva la professione di insegnante, anche in termini di tempi e di costi per la formazione iniziale;

6) l'opportunità di dare spazio al talento personale (più che all'accumulo di punteggi) nel reclutamento degli insegnanti, anche per attrarre le migliori intelligenze all'insegnamento.

A questo obiettivo complessivo possiamo arrivare definendo un nuovo modello di reclutamento che preveda il concorso pubblico e due successive fasi formative obbligatorie. Il percorso potrebbe essere così riassunto schematicamente:

a) da tre anni di studi universitari per la laurea (e da un eventuale ulteriore periodo di studi universitari, della durata massima di un anno, per maturare crediti formativi universitari aggiuntivi nelle discipline della classe concorsuale prescelta);

b) dal superamento del concorso pubblico di reclutamento;

c) da due anni di studi universitari di specializzazione per l'insegnamento e dal conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

d) da due anni di servizio didattico a disposizione delle scuole per supplenze, come insegnante abilitato con apposito contratto di inserimento;

e) dal superamento del giudizio di valutazione, con conseguente eventuale nomina in ruolo.

Questo impianto ha molti punti di forza:

1) i tempi di formazione sono europei, cioè da cinque a sei anni di formazione universitaria a seconda delle discipline di insegnamento incluse nella classe concorsuale;

2) il concorso si rivolge a giovani laureati che abbiano talento per le loro discipline e vocazione per l'insegnamento ed è un concorso per merito che garantisce ai vincitori un percorso contrattuale graduale verso un eventuale contratto a tempo indeterminato sulla base di valutazioni successive della formazione acquisita e del lavoro svolto da ciascuno, senza ulteriori valutazioni comparative (*tenure-track*);

3) la fase dell'ulteriore formazione universitaria professionalizzante può essere sostenuta da borse di studio mentre la fase della formazione-lavoro dell'insegnante è retribuita, aumentando l'attratti-

vità della professione di insegnante nel sistema pubblico di istruzione; gli insegnanti abilitati costituiscono la dotazione aggiuntiva dell'organico con benefici per l'organizzazione e per il definitivo superamento del precariato;

4) il sistema rispetta le competenze istituzionali dei diversi soggetti, ma al

tempo stesso punta su una forte *partnership* tra università e scuola, in linea con le migliori esperienze internazionali;

5) gli studenti laureati delle scuole universitarie di specializzazione per insegnanti sono molto motivati perché hanno vinto un concorso che dà loro prospettive di un eventuale lavoro stabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nuovo modello di formazione e di reclutamento).

1. Gli insegnanti sono reclutati mediante concorso pubblico, riservato a soggetti laureati, su base esclusivamente disciplinare, quale condizione necessaria per acquisire nelle due fasi formative successive di cui agli articoli 3 e 4 un'adeguata professionalità didattica.

2. Ai soggetti risultati idonei nel concorso pubblico di cui al comma 1 è riconosciuta la possibilità di assunzione, differita e subordinata alla valutazione positiva dei risultati delle due fasi formative successive obbligatorie di cui agli articoli 3 e 4. In ognuna delle fasi, ciascun soggetto è valutato singolarmente sulla base della formazione acquisita, del lavoro svolto e dell'attitudine all'educare e all'insegnare.

ART. 2.

(Concorso pubblico).

1. Il concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, è bandito annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è articolato su base territoriale regionale per classi omogenee di discipline. Con apposito regolamento da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le classi di concorso corrispondenti a specifici corsi di laurea, in modo da assicurare l'effettiva competenza e la maggiore efficacia nell'impiego dei docenti.

2. Il titolo minimo di accesso al concorso pubblico è la laurea triennale, conseguita in classi di corsi di laurea adeguate

a ciascuna classe concorsuale. È comunque obbligatorio aver maturato nel proprio *curriculum* universitario un numero stabilito di crediti in specifici settori scientifico-disciplinari relativi alla corrispondente classe di concorso.

3. Per le classi concorsuali di spettro disciplinare e culturale più ampio, al fine dell'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, può essere previsto un ulteriore anno di studio in un corso di laurea magistrale. Il possesso di tale laurea, ed eventualmente di un dottorato di ricerca, deve essere valorizzato nella prospettiva di una carriera degli insegnanti non determinata dalla mera anzianità, oltre che ai fini del punteggio relativo del concorso pubblico di cui al presente articolo.

4. Il concorso pubblico si svolge per esami scritti e orali sulle discipline comprese nella classe concorsuale, previa selezione mediante *test*.

5. La commissione giudicatrice del concorso pubblico è formata da professori esperti nelle relative discipline, provenienti dall'università e dalla scuola.

6. Il numero dei posti messi a concorso territorialmente su base regionale è programmato sulla proiezione della necessità di insegnanti a tempo indeterminato al termine del successivo quadriennio.

ART. 3.

(Primo biennio di specializzazione).

1. I soggetti risultati idonei, di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono tenuti a iscriversi, pena la decadenza dalla graduatoria concorsuale, ad appositi corsi universitari biennali di specializzazione a loro riservati, comprensivi di attività di tirocinio. Tali corsi sono gestiti dagli atenei in stretta collaborazione con le scuole del territorio nel quale gli atenei sono localizzati e con l'amministrazione scolastica regionale.

2. Nel biennio di specializzazione di cui al comma 1 gli aspiranti insegnanti completano la loro formazione discipli-

nare, collegata in particolare alla dimensione didattica della materia, comprese la didattica speciale e quella connessa alle difficoltà specifiche di apprendimento. Essi acquisiscono, altresì, la professionalità docente passando gradualmente dalla formazione in aula con laboratorio a quella sul campo, mediante tirocini nelle scuole sotto la guida di insegnanti *tutor*. Nel percorso è inclusa la formazione di base all'accoglienza di alunni stranieri e all'integrazione degli alunni disabili.

3. Nella fase iniziale del biennio di specializzazione devono essere attentamente sviluppate, con opportune attività formative interattive, le qualità relazionali, comunicative ed educative necessarie all'esercizio della docenza scolastica. La verifica del possesso di tali qualità è condizione indispensabile per il conseguimento del diploma di specializzazione e per accedere al successivo percorso formativo di cui all'articolo 4.

4. L'impegno formativo durante il biennio di specializzazione è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi forma di servizio nella scuola. Un apposito sistema di borse di studio garantisce un sostegno economico agli insegnanti in formazione più capaci e meritevoli, in particolare nel caso di condizioni economiche svantaggiate.

5. Al termine del biennio di specializzazione le università conferiscono, sulla base di un esame finale, scritto e orale, con discussione anche di una tesi, il diploma di specializzazione, che è abilitante per la professione di insegnante anche al di fuori del sistema pubblico dell'istruzione. La commissione esaminatrice comprende anche docenti della scuola con particolare esperienza didattica. Chi non supera l'esame di specializzazione lo può ripetere l'anno successivo. Nel caso di un secondo esito negativo, si decade definitivamente dalla posizione di idoneo del concorso e dai relativi diritti.

6. Il superamento dell'esame finale del biennio di specializzazione consente l'assunzione come insegnante in formazione.

ART. 4.

(Secondo biennio di specializzazione).

1. Il secondo biennio di specializzazione si svolge presso le scuole o le reti di scuole, cui gli insegnanti abilitati ai sensi dell'articolo 3 sono provvisoriamente assegnati, con decreto dell'ufficio scolastico regionale che tiene conto prioritariamente delle esigenze delle istituzioni scolastiche oltre che delle richieste espresse dai candidati in ordine di graduatoria, formata sulla base dei risultati ottenuti nelle prime due fasi formative. Il secondo biennio di specializzazione ha una durata biennale. Tale biennio è caratterizzato da una formazione più strettamente educativa, pedagogica e professionale, anche tramite tirocini ed esperienze prolungati e diretti di insegnamento in supplenze.

2. Nel biennio di cui al comma 1 gli insegnanti in formazione sono assegnati a scuole o a reti di scuole ove prestano servizio docente, con un apposito contratto di inserimento a tempo determinato non superiore a due anni, quali supplenti di docenti a tempo indeterminato assenti, con la supervisione di insegnanti *tutor*.

3. Gli aspiranti docenti durante il biennio di cui al presente articolo possono acquisire ulteriori titoli professionali, mediante la frequenza di appositi *master*, predeterminati e a numero chiuso, specializzanti per funzioni di sostegno all'integrazione degli alunni disabili, anche differenziate in base alle diverse tipologie di disabilità, o per funzioni di alfabetizzazione di alunni non italofoni o per altre funzioni specialistiche della professionalità docente.

4. Le condizioni economiche e normative del contratto di inserimento a tempo determinato di cui al comma 2 sono disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

5. Al termine del biennio di cui al presente articolo la trasformazione del contratto di lavoro in formazione in contratto a tempo indeterminato avviene sulla base di una valutazione personale, non

comparativa, dell'effettiva e provata maturità professionale raggiunta, ai sensi dell'articolo 5.

ART. 5.

(Nomina a tempo indeterminato).

1. Al termine del secondo biennio di cui all'articolo 4 ciascun insegnante in formazione è sottoposto alla valutazione di una commissione nominata dai responsabili degli uffici scolastici regionali, comprendente docenti della scuola e dell'università esperti nel campo delle didattiche disciplinari, della formazione degli insegnanti e della pedagogia dell'apprendimento. La valutazione concerne sia il giudizio dei dirigenti scolastici delle scuole ove il docente ha prestato servizio e dell'insegnante *tutor*, sia le qualità personali culturali e professionali maturate dal candidato, giudicate dalla commissione sulla base di un esame scritto ed orale e di una tesi redatta dal candidato che tratti espressamente e concretamente delle esperienze pedagogiche e didattiche maturate nei due bienni di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4.

2. In caso di giudizio positivo da parte della commissione di cui al comma 1, il contratto è trasformato in contratto a tempo indeterminato. L'assegnazione del posto definitivo avviene a livello regionale rispettando la graduatoria di merito di ogni classe di concorso, formulata in base ai complessivi risultati ottenuti dal candidato durante le fasi formative. Nell'eventualità di limitate disponibilità in organico, il docente è tenuto a prestare servizio quale supplente dei colleghi assenti o quale insegnante di alfabetizzazione per gli alunni non italofoni o quale supplente di insegnanti di sostegno all'integrazione degli alunni disabili, nelle scuole o reti di scuole ove ha svolto il secondo biennio di specializzazione di cui all'articolo 4.

3. In caso di giudizio negativo il contratto a tempo determinato può essere prorogato per non più di un anno; nel caso di un secondo giudizio negativo il

contratto non può essere più stipulato ed è prevista la decadenza definitiva dalla posizione di idoneo del concorso pubblico e dai relativi diritti. In tale caso il soggetto interessato non può più partecipare ad alcuna selezione propedeutica all'insegnamento.

4. La retribuzione iniziale prevista dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato è adeguata in maniera progressiva a quella percepita dai docenti delle relative istituzioni scolastiche in base agli anni di servizio maturati, alla professionalità conseguita, alla formazione obbligatoria acquisita e ai risultati dimostrati. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola disciplina la progressione economica tenendo conto di quanto previsto dalla presente legge.

5. Anche successivamente alla stipula del contratto a tempo indeterminato gli insegnanti sono tenuti durante tutto l'arco della vita lavorativa alla formazione e all'aggiornamento istituzionalmente previsti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0060230